



# Confartigianato Imprese Como

Viale Roosevelt 15 – tel. 031 316357 fax 031 316.353  
[Categorie - Legislazione](http://www.confartigianatocomo.it) – [g.pugliesi@confartigianatocomo.it](mailto:g.pugliesi@confartigianatocomo.it)

Como il 03 novembre 2014  
Prot. n. 195/GP/gp

***Alle imprese associate  
Loro Indirizzi***

---

**Oggetto: Uso temporaneo dei veicoli – art. 94, comma 4-bis, codice della strada e art 247-bis, D.P.R. 495/1992. – circolare sulle sanzioni da parte del Ministero degli Interni.**

La presente per informarvi che il Ministero degli Interni ha emanato una propria circolare per dare istruzione su come applicare le sanzioni agli organi di controllo.

Per quanto possa interessare, **fermo restando quanto già comunicato con le nostre precedenti comunicazioni**, nella circolare viene ribadito che:

- L'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è stabilito solo quando tale atto, sia esso in forma scritta che orale, preveda **l'utilizzo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni**;
- Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione è escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente e, in ogni altro caso, è subordinato al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a trenta giorni;
- Nessuna disposizione impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione;
- Le norme in questione non sono retroattive, pertanto si applicano per **fatti ed atti successivi al 3 novembre 2014** e, quindi, **le sanzioni potranno essere date a partire dal 4 dicembre 2014 nonché dal trentesimo giorno successivo dall'atto o dal fatto che fa scattare l'obbligo di annotazione**;
- **La violazione può essere contestata solo a colui che avrebbe dovuto effettuare l'annotazione/segnalazione** e non automaticamente al conducente se le due persone non coincidono;
- **Nessuna sanzione è contestabile al conducente nel caso di mancanza a bordo del veicolo della documentazione attestante la comunicazione/segnalazione di cui trattasi.**

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Giuseppe Pugliesi  
Segretario Settore Trasporti

